



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 del 30-09-2020

OGGETTO:

Approvazione Piano Economico Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **15:30** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

ZIMBARDO CUSTODE	P	CACCIATORE ANNA RITA	P
RUSSOTTO FRANCESCA	P	SCRUDATO ISA	A
REINA LIBORIO	P	ANCONA PIERO ALBERTO	P
Di GRIGOLI ROBERTO	A	GIRACELLO LIBORIO	P
LA MENDOLA DANIELA	P	VIRGA STEFANIA	P
GIAMBRONE GIULIANA	P	FEDERICO VINCENZO	A

Presenti 9 Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PANEPINTO GIOVANNI.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZIMBARDO CUSTODE, nella sua qualità di , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

L'assessore Pellitteri procede ad illustrare la proposta posta all'O.D.G. avente per oggetto "Approvazione Piano economico Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2020".

Il Responsabile dei servizi finanziari Rag. Colletto procede ad esplicitare gli elementi tecnici e contabili, precisando che vanno rivisti i calcoli della TARI entro il 31/12/2020.

Interviene il Consigliere Giracello il quale evidenzia che il PEF è stato mantenuto sin dal 2015. Evidenzia che la raccolta differenziata pur se effettuata seriamente dalla ditta e dai cittadini non ha prodotto nessuna riduzione della tassa a carico dei cittadini, addirittura sono aumentati i costi, con il passaggio al sistema differenziato le utenze domestiche si sono viste aumentare la TARI, elenca poi dati economici sulla raccolta e sui costi del servizio. rileva che il ribasso nella gara è stato addirittura di un centesimo con gare a cui non partecipano ditte. Le famiglie, continua il consigliere Giracello, subiscono un congruo aumento rispetto alle previsioni 2015. Lo stesso accade per gli esercizi commerciali che nel 2020 vedranno aumentare notevolmente la tariffa, nonostante la prevista riduzione a causa

del
l

'emergenza sanitaria Covid-19. Ravvisa palesi errori, è stupefatto dei tempi di rateizzazione: quattro rate di cui due nel mese di novembre. Considerato l'aumento dei costi nonostante la raccolta differenziata e le promesse dell'amministrazione comunale di riduzione ; visto l'aumento delle tariffe e la ripartizione delle rate annuncia voto contrario.

Il Segretario propone un emendamento tecnico ad integrazione del punto 4 della proposta:

“ L'efficacia dell'agevolazione di cui al punto 4 è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Siciliana delle risorse spettanti al comune di San Giovanni Gemini in attuazione dell'art. 11 della L.R.9-2020.

La consigliera La Mendola Daniela chiede al Ragioniere se gli aumenti sono stati determinati dall'aumento dei costi di conferimento, dei costi del personale, del carburante. Non reputa sempre efficace ed economico l'attività dei consorzi di filiera come il CONAI. Continua la consigliera che nonostante non ci sia stata riduzione della TARI, la raccolta differenziata è un atto di civiltà e il paese è pulito e decoroso.

Entra in aula la consigliera Scrudato Isa.

La consigliera Virga chiede se gli aumenti dei costi si sono registrati negli anni 2018 e 2019 oltre che nel corrente anno.

Il Ragioniere Colletto dichiara che gli aumenti degli anni 2018 e 2019 sono stati coperti dai premi dei consorzi di filiera.

Il consigliere Ancona manifesta dubbi tra la proposta approvata in giunta e l'odierna proposta in particolare il calcolo del gettito del 5% dovuto alla provincia. Altro dato è il costo del DEC di recente nomina, dovrà essere suddiviso tra i due comuni dell'ARO, pertanto chiede delucidazioni alla P.O. dei servizi finanziari.

Il ragioniere Colletto fornisce le spiegazioni necessarie, precisando che nella stesura finale del Piano Economico Finanziario entro il 31/12/2020 si avrà un puntuale dettaglio secondo le indicazioni dell'ARERA.

Il consigliere Ancona, chiede ancora come gli eventuali maggiori costi del servizio siano stati coperti.

Il Ragioniere Colletto dichiara che si è fatto fronte con la lotta all'evasione.

Il consigliere Ancona si rammarica che se è vero che gli aumenti sono determinati da fatti estranei alla volontà dell'amministrazione comunale nulla è stato fatto per ridurre i costi.

La consigliera Virga chiede che le due rate di novembre diventano solo una per non vessare i cittadini.

Il presidente dopo aver sentito l'intervento e la proposta della consigliera Virga propone che la rateizzazione della TARI eccezionalmente per il 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid avvenga in solo tre rate e precisamente al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario l'emendamento viene approvato all'unanimità.

Il consigliere Giracello ritorna a puntualizzare che ci sono stati aumenti nonostante la raccolta avvenga in forma differenziata. Fa poi appello all'onestà intellettuale di tutti. Inoltre fa presente che le amministrazioni hanno l'obbligo di vigilare, lui stesso lo fece protestando con l'allora presidente del suo partito, On. Capodicasa. Oggi tocca a voi farlo con il presidente Musumeci del vostro raggruppamento politico. Continua dicendo che secondo lui tale iniziativa non sarà intrapresa dal sindaco.

Il consigliere Ancona torna a sollecitare l'amministrazione ad impegnarsi per le compostiere per ridurre i costi del servizio. Torna a chiedere quanto incide su questo PEF il tributo del 5% dovuto alla provincia.

Il presidente mette ai voti l'emendamento tecnico proposto dal segretario e lo stesso viene approvato con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Giracello, Ancona e Virga).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visti gli emendamenti come sopra approvati,

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Giracello, Ancona e Virga) essendo 10 i presenti dei quali 10 i votanti e zero gli astenuti,

DELIBERA

Di approvare la proposta con gli emendamenti approvati che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che viene di seguito trascritta:

“Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- L'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".
- La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera 443 del 31 ottobre 2019. Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.
- In particolare, con il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF, giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni.
- Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

- La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, e l'art. 106 co. 3 bis inserito in sede di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, prorogano al 3° settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Tutto ciò premesso ne rinvia, che il Comune può approvare entro il 3° settembre 2020 il PEF e le Tariffe TARI riservandosi di potere effettuare delle modifiche e integrazioni secondo quanto previsto dal nuovo MTR ARERA, ricorrendone le condizioni, entro il 31 dicembre 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Considerato inoltre che nell'attuale contesto d'incertezza normativa ed economica, la Giunta Comunale ha disposto l'approvazione di un PEF provvisorio che consenta di approvare le tariffe riservandosi di apportare le necessarie modifiche in sede di stesura definitiva, con il nuovo metodo, del piano economico finanziario 2020 secondo i criteri delle Delibere ARERA;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

- Tenuto conto della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando comunque per il 2020 le tariffe TARI in attesa della definizione del PEF con il nuovo metodo che dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati in via provvisoria mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, come determinato, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato, altresì, che: - l'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12 e che tale variazione deve essere recepita nel Regolamento TARI dell'Ente;

Ritenuto altresì di poter disporre ulteriori riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che, a seguito di apposito stanziamento in bilancio rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", si potrà disporre la riduzione della sola parte variabile della TARI, e limitatamente al solo anno 2020;

Vista in tal senso la delibera della G.C. n. 90 del 23/09/2020 che dispone quanto segue:

- riduzione pari al 50% della sola parte variabile per tutte le attività economiche che sono rimaste chiuse nel periodo marzo – maggio 2020;

Richiamata la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA , e pertanto stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 15 Ottobre 2020
- seconda rata: 15 novembre 2020
- terza rata: 30 novembre 2020
- quarta rata: 31 dicembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

e
”.

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che il presente atto è sottoposto al parere all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Approvare il PEF 2020 così come predisposto dal Servizio tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale in data 23/09/2020, dando atto che lo stesso potrà subire delle variazioni in seguito all'applicazione del nuovo metodo ARERA e che le stesse dovranno essere recepite entro il 31/12/2020 che si unisce alla presente per farne parte integrante;
- 2) Approvare, per l'anno 2020, le tariffe riportate nell'elenco allegato al presente deliberato, contraddistinto con le lettere A) e B) relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Stabilire in quattro le rate pagamento della TARI relativa all'anno 2020 con le seguenti scadenze: • prima rata: 15 ottobre 2020 • seconda rata: 15 novembre 2020 • terza rata: 30 novembre 2020 • quarta rata: 31 dicembre 2020 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020;
- 4) Disporre, in via eccezionale per il solo anno 2020, ulteriore riduzione per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", stabilendo quindi la riduzione e/o agevolazione della parte variabile della TARI nella misura pari al 50% della sola parte variabile per tutte le attività economiche rimaste chiuse nel periodo marzo/maggio 2020;
- 5) Disporre la modifica al regolamento TARI secondo quanto previsto dall'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12;
- 6) Dare atto inoltre che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti;

- 7) Dare atto altresì che sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;
- 8) Dare infine atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente. “

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Giracello, Ancona e Virga) essendo 10 i presenti dei quali 10 i votanti e zero gli astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RUSSOTTO FRANCESCA

F.to ZIMBARDO CUSTODE

F.to PANEPINTO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e defissa il _____

Dalla residenza municipale, li _____ L'addetto alla pubblicazione _____

Si certifica su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 19-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANEPINTO GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANEPINTO GIOVANNI
